



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 aprile 2012 (23.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0276 (COD)**

**8207/12
ADD 6 REV 2**

**FSTR 26
FC 17
REGIO 39
SOC 240
AGRISTR 40
PECHE 103
CADREFIN 165
CODEC 831**

ADDENDUM 6 ALLA NOTA

della:	presidenza
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	15243/2/11 REV 2
n. prop. Comm.:	COM(2011) 615 final/2
Oggetto:	Pacchetto legislativo sulla politica di coesione - Compromesso della presidenza sui grandi progetti

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulle parti relative ai grandi progetti della proposta di regolamento recante disposizioni comuni.

Le parti evidenziate segnalano le modifiche rispetto alla versione riveduta (errata corrige) presentata dalla Commissione il 14 marzo 2012.

GRANDI PROGETTI¹

Articolo 90

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, **che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 10,** il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e **per la quale il costo ammissibile complessivo** supera i 50 000 000 EUR **e, nel caso di interventi che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75 000 000 EUR** (di seguito "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Articolo 91

Informazioni **necessarie ai fini dell'approvazione di grandi progetti** [...]

1. [...] **Prima dell'approvazione di un grande progetto l'autorità di gestione provvede affinché siano disponibili le seguenti informazioni:**
 - a) [...] l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e sulle sue funzioni;
 - b) [...] **una descrizione** dell'investimento e **la** sua [...] ubicazione;
 - c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 54;
 - d) [...] **gli** studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni, **e** i risultati [...];

¹ Laddove una decisione di approvazione su un grande progetto è stata adottata nel periodo di programmazione 2007–2013, ma l'attuazione di tale progetto si estende nel periodo di programmazione contemplato dal regolamento RDC, la possibilità e le modalità per il proseguimento del sostegno per tali progetti dovrebbero essere precisate all'articolo 145 del regolamento RDC.

- e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;
- f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;
- g) la compatibilità con gli altri assi prioritari del programma o dei programmi **operativi** interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari;
- h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei Fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;
- i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei Fondi durante il periodo di programmazione 2014-2020.

La Commissione fornisce orientamenti indicativi in materia di metodologia da seguire per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui alla lettera e), conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui all'articolo 91, lettere da a) a i) possono essere valutate da esperti indipendenti che si avvalgono dell'assistenza tecnica della Commissione o, con l'accordo di quest'ultima, di altri esperti indipendenti. In altri casi, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 91, lettere da a) a i) non appena disponibili.

[...] La Commissione fornisce orientamenti sulla metodologia da seguire per effettuare un'analisi qualitativa di un grande progetto e stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato in cui sono presentate le informazioni di cui all'articolo 91, lettere da a) a i).

Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura **d'esame** di cui all'articolo 143, paragrafo **3**.

2. [...]

Articolo 92

Decisione relativa a un grande progetto

1. **Quando le informazioni di cui all'articolo 91 sono state valutate positivamente in seguito ad un'analisi qualitativa effettuata da esperti indipendenti, lo Stato membro può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 114 paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:**

a) i documenti di cui all'articolo 114, paragrafo 3, lettera c) indicanti:

i) l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;

ii) una descrizione dell'investimento, della sua ubicazione, del calendario e del contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi dell'asse o degli assi prioritari interessati;

iii) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 54; e

iv) il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;

b) l'analisi qualitativa effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e la redditività economica.

Il grande progetto è considerato approvato dalla Commissione in mancanza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinge il grande progetto entro due mesi dalla data della notifica. La Commissione respinge il grande progetto soltanto qualora ne abbia accertato una debolezza significativa in seguito all'analisi qualitativa indipendente¹.

La Commissione stabilisce il formato della notifica mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

2. **In altri casi la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 91, al fine di stabilire se la selezione del grande progetto da parte dell'autorità di gestione in conformità dell'articolo 143, paragrafo 3 sia giustificato.**
Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 91, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione **relativa all'approvazione di un grande progetto.** [...]
3. **L'approvazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 92, paragrafi 1 e 2 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di interventi realizzati nel quadro di partenariati tra settore pubblico e settore privato (PPP), alla firma del contratto di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo di non più di due anni.**
4. **Qualora la Commissione non approvi il grande progetto essa deve precisare nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.**

¹ Al fine di conferire pari certezza del diritto ai diversi tipi di procedure previste dal presente articolo.

5. **I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo.**
6. La spesa relativa ad **un** grande progetto **può** essere inclusa in una **richiesta di** pagamento **successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo o alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Quando la Commissione non approva il grande progetto, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione deve essere modificata di conseguenza.**
-